



Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Milazzo

ORDINANZA N° 65/2007

Il Capo del Compartimento Marittimo di Milazzo:

Visto: l'articolo 101 del Codice della Navigazione;

Visto: il vigente regolamento per il servizio di rimorchio delle navi del porto di Milazzo;

Vista: la concessione rilasciata in data 09.05.1994 dalla Capitaneria di Porto di Messina alla Soc. Capieci Spa Navigazione, Rimorchiatori e Salvataggio, con sede legale in Messina, Via G. Garibaldi n° 287, per l'esercizio del servizio di rimorchio nel porto di Milazzo, avente una durata quindicennale;

Vista: la circolare prot. n° DEM3/11589 del 17.06.2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente criteri e meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuali in relazione all'art. 14 comma 1 bis della legge n° 84/94;

Visto: il dispaccio prot. n° MINFTRA/DINFR/7069 del 14.06.2006 del Ministero dei Trasporti, Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima e Interna, avente come oggetto: criteri e meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale: chiarimenti interpretativi, modifiche e/o integrazioni alla circolare ministeriale DEM3/1589 del 17.06.2003;

Vista: la propria Ordinanza n° 33/2007 del 28.06.2006 con la quale sono state approvate le nuove tariffe per il servizio di rimorchio nel porto di Milazzo;

Vista: l'istanza assunta al protocollo in data 29.10.2007 con la quale la Società CAPIECI Spa Navigazione, Rimorchiatori e Salvataggio, con sede legale in Messina, Via G. Garibaldi n° 287, concessionaria del servizio di rimorchio nel porto di Milazzo, ha chiesto l'adeguamento dell'Ordinanza tariffaria in vigore, con una percentuale di diminuzione tariffaria del - 0,16 %;

Visto: il proprio foglio prot. n° 02.02.05/27636 del 30.10.2007, con il quale sono stati richiesti i pareri agli Enti/Uffici interessati in ordine all'adeguamento tariffario richiesto della Società Capieci Spa;

Visto: il parere favorevole espresso in data 12.11.2007 dalla ASSOPORTI;

Visto: il parere favorevole espresso in data 03.12.2007 dalla FEDERIMORCHIATORI;

Visto: il parere favorevole espresso congiuntamente dalla CONFITARMA e dalla FEDERLINEA in data 05.12.2007;

Visto: il parere favorevole espresso in data 07.12.2007 dall'ASSORIMORCHIATORI;

Considerato. che è decorso il termine di 30 giorni previsto in fase istruttoria senza che la FEDERAGENTI, nonché l'AUTORITA' PORTUALE di Messina, abbiano fatto pervenire il proprio avviso;

Ritenuto: che l'adeguamento tariffario possa essere quantificato nella misura richiesta dalla Società concessionaria del servizio nella misura pari al - 0,16 %;

Visti: gli articoli 17, 81 e 101 del Codice della Navigazione e dell'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

Visti: gli atti d'ufficio

ORDINA

TARIFFE DI RIMORCHIO PER IL PORTO E LA RADA DI MILAZZO

ART. 1 - Prestazioni di rimorchiatori - Compensi e durata

La prestazione resa da ciascun rimorchiatore nel porto e nella rada di Milazzo, viene compensata con la "tariffa base" e le "maggiorazioni" degli articoli seguenti. I tempi di durata delle prestazioni vengono contati dal momento in cui il rimorchiatore si presenta sottobordo (non precedente a quello fissato dalla nave) a quello in cui viene lasciato libero.

ART. 2 - Tariffa base per il rimorchio

A - Prestazioni nell'ambito portuale.

La "tariffa base" per il rimorchio delle navi in arrivo o in partenza agli/dagli ormeggi ubicati nel porto o per movimenti dall'uno all'altro dei predetti ormeggi è la seguente:

Fino	a	1000		G.T.	€	187,46
	da	1001	a	2000	"	€ 260,06
	"	2001	"	3000	"	€ 331,87
	"	3001	"	4000	"	€ 405,57
	"	4001	"	5000	"	€ 467,68
	"	5001	"	7500	"	€ 607,46
	"	7501	"	10000	"	€ 728,33
	"	10001	"	12500	"	€ 832,83
	"	12501	"	15000	"	€ 936,06
	"	15001	"	17500	"	€ 1039,92
	"	17501	"	20000	"	€ 1145,06
Oltre 20.000 G.T. per ogni 5000 G.T. in più					€	34,12

La durata delle prestazioni è di un'ora.

Se la durata delle prestazioni eccede il periodo sopra indicato per cause non imputabili al rimorchiatore, la tariffa base sarà ridotta del 30% per ogni ora in più.

B - Prestazioni in rada.

La "tariffa base" per il rimorchio di una nave in arrivo o in partenza agli/dagli ormeggi esterni al porto è la seguente:

Fino	a	1.000		G.T.	€	207,79
	da	1.001	a	2.000	"	€ 311,65
	"	2.001	"	3.000	"	€ 416,78
	"	3.001	"	4.000	"	€ 519,96

"	4.001	"	5.000	"	€	624,47
"	5.001	"	7.500	"	€	728,33
"	7.501	"	10.000	"	€	832,83
"	10.001	"	12.500	"	€	936,05
"	12.501	"	15.000	"	€	1039,92
"	15.001	"	17.500	"	€	1248,29
"	17.501	"	20.000	"	€	1403,70
"	20.001	"	25.000	"	€	1542,89
"	25.001	"	30.000	"	€	1768,74
Oltre 30.000 G.T. per ogni 5000 G.T. in più						€ 47,06

La durata delle prestazioni è di 45 minuti, un'ora per i movimenti.

Se la durata delle prestazioni eccede il periodo sopra indicato per cause non imputabili al rimorchiatore, la tariffa base sarà ridotta del 35% per ogni mezz'ora o frazione (per ogni ora o frazione per i movimenti da un ormeggio all'altro).

ART. 3 - Tariffa base per prestazioni particolari

Quando la prestazione dei rimorchiatori viene svolta nelle condizioni appresso indicate, la "tariffa base" è quella stabilita nel precedente art. 2 (A-B) maggiorata della percentuale a fianco di ciascun caso:

- a) rimorchio di nave con motrici inattive 30%
- b) rimorchio effettuato con l'impiego del cavo del rimorchiatore 20%

(N.B.) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica ai soli rimorchiatori che effettuano la prestazione.

ART. 4 - Tariffa base per prestazioni

- a) Fornitura di energia elettrica o di aria compressa per ogni ora o frazione di ora: € 260,00;
- b) Fornitura di vapore per salpamento ancore o per l'ormeggio e/o disormeggio, la stessa tariffa base prevista dall'art. 2 (A-B);
- c) Fornitura di vapore per operazioni diverse da quelle sopra indicate, per ogni ora o frazione di ora: € 260,00;
- d) Assistenza per pronto intervento o per motivi precauzionali, senza cavo al gancio, a navi ormeggiate in porto, su ordine dell'Autorità Marittima o a richiesta degli interessati; attese per ritardato arrivo e per ciascun rimorchiatore per ogni ora e/o frazione di ora: € 93,98;
- e) Assistenza per pronto intervento o per motivi precauzionali, senza cavo al gancio, a navi ormeggiate all'ancora fuori dal porto: € 140,45;
- f) Assistenza resa durante le operazioni di allibo di prodotti petroliferi: € 291,38;
- g) Rimorchio di pontoni, chiatte e mezzi similari sarà corrisposta la tariffa base per la stazza corrispondente maggiorata del 50%

Art. 5 - Tariffa base per mancata prestazione

Per rimorchiatori richiesti ma non impegnati per cause non imputabili agli stessi:

- a) nell'ambito portuale: € 155,51;
- b) in rada : 50% della tariffa base;
- c) se i rimorchiatori (escluso quello di guardia) sono richiesti per orario diverso da quello ordinario feriale (art. 6) e non vengono disdetti prima delle ore 15.00 dei giorni feriali da Lunedì a Venerdì o dalle ore 10.00 del Sabato e dei giorni festivi si applica la tariffa di cui al precedente art. 2 (A-B).

Art. 6 - Orario di lavoro

Ai fini delle prestazioni e delle tariffe, l'orario normale di lavoro dei rimorchiatori è dalle 08.00 alle 17.00 da lunedì a venerdì.

Art. 7

Le varianti percentuali di cui ai precedenti articoli dal 2 al 5 possono essere applicate anche cumulativamente ma sempre sulla tariffa base corrispondente a ciascuna prestazione. Sulla tariffa base o sull'importo complessivo derivante dall'applicazione delle suddette varianti percentuali sono applicate le seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni eseguite dalle ore 17.00 alle ore 08.00 dei giorni feriali: maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni eseguite in giorni festivi dalle ore 08.00 alle ore 17.00: maggiorazione del 50%; se la prestazione è eseguita dalle ore 17.00 alle 08.00 alla detta maggiorazione si deve aggiungere la maggiorazione del 60%;
- c) per le prestazioni eseguite in giorni di Sabato non festivo dalle ore 00.00 alle ore 24.00 maggiorazione del 60%.

Art. 8 - Prestazioni rese in orario a tariffa diversa

Quando una prestazione è resa a cavallo di due orari che comportino differenti retribuzioni, si applica la tariffa vigente all'inizio della prestazione stessa.

Art. 9 - Agevolazioni a navi militari italiane

L'importo totale della fattura sarà scontato del 50% considerando la stazza lorda ragguagliata al 50% del dislocamento.

Art. 10 - Calcolo della stazza lorda

La stazza della nave per l'applicazione della tariffa relativa sarà desunta:

- a) - dal certificato di Stazza rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969;
- b) - per quelle non dotate del suddetto certificato, le tariffe vanno commisurate al valore della Stazza Lorda (G.T.) ottenuta utilizzando la formula all'uopo predisposta dal Registro Italiano Navale (R.I.Na.) e di seguito riportata:

$$G.T. = k1V \text{ (dove } V = 2,832 \text{ VLT e } K1 = 0,2 + 0,2 \text{ LOG.10 V)}$$

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa

ricompresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO nella Circolare n° 653/94, che consente, sia pure con una approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula del RINA, il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del Certificato di Stazza Internazionale:

$$G.T. = VE \times a$$

dove $VE = L \times B \times H$;

L = Lunghezza in metri risultante dal Certificato Internazionale di Bordo Libero;

B = Larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

H = Altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

a = F (VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

	VE	a
fino a	400	0,58
	1.000	0,43
	5.000	0,35
	10.000	0,34
	25.000	0,33
	50.000	0,32
	100.000	0,31
	150.000	0,30
	200.000	0,29
	250.000 e oltre	0,28

Per le NAVI TRAGHETTO, il sistema di commisurazione delle tariffe sarà articolato, nell'ambito dei singoli servizi, secondo le modalità di seguito indicate:

1) - **SERVIZIO DIORMEGGIO**

Per le NAVI TRAGHETTO MERCI il valore della stazza lorda internazionale, risultante dal certificato internazionale di stazza lorda o dall'applicazione di una delle formule suddette, andrà corretto con l'applicazione del coefficiente 0,90.

Per le NAVI TRAGHETTO PASSEGGERI in assenza del certificato di G.T. si applica la formula di cui sopra, senza l'applicazione di alcun coefficiente.

2) - **SERVIZIO DI RIMORCHIO**

Il valore della stazza (risultante dal certificato internazionale di stazza o dall'applicazione di una delle formule suddette) andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

Traghetti passeggeri: 0,69
(Passenger Ro-Ro Cargo Ferries)

Traghetti merci: 0,85
(Ro-Ro Cargo, ...)

L'appartenenza dei traghetti all'uno o all'altro tipo risulta dal Certificato di Classe oltre che dai libri/registri degli Istituti di classifica.

Art. 11

Gli importi della tariffa base e dei compensi fissi indicati nel presente provvedimento possono essere soggetti a deroghe nella misura e con le modalità stabilite in appositi accordi che potranno essere stipulati tra le Associazioni armatoriali di rilevanza nazionale e l'Associazione Italiana Armatori di Rimorchiatori (Assorimorchiatori)

Art. 12 - Prestazioni non contemplate nelle tariffe

Per le prestazioni richieste ai rimorchiatori e non contemplate dalle presenti tariffe, le parti devono accordarsi per il compenso forfettario prima dell'inizio della prestazione.

Art. 13

Le fatture che dagli interessati fossero ritenute non conformi alle presenti tariffe potranno essere sottoposte al visto dell'Autorità Marittima.

Art. 14

1. La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dal 1 Gennaio 2008.
2. I trasgressori alla presente Ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, saranno puniti a norma degli articoli 1173 e 1174 del Codice della Navigazione.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
4. L'Ordinanza n° 33/2006 del 28.06.2006 è abrogata.

Milazzo, li 13.12.2007

f.to IL COMANDANTE
C.F.(CP) Massimo TOMEI